

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione e sede

L'Associazione denominata Associazione Nazionale Infermieri per la Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere con sigla ANIPIO costituita in data 27/09/1991 rappresenta la società scientifica per la prevenzione delle infezioni legate alle pratiche assistenziali

La sede della Società Scientifica ANIPIO è stabilita presso il domicilio del Commercialista attualmente detentore dei libri contabili e cioè con in Mirano (VE) Via B. Fuori, 4

Le eventuali variazioni della sede, per decisione del Comitato Direttivo, non comporta modifica statutaria, ponendo peraltro l'obbligo della comunicazione ai Soci e alle interlocuzioni esterne.

Articolo 2- Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopi:

- a. promuovere la qualificazione professionale e l'aggiornamento, stimolare il riconoscimento e lo sviluppo degli infermieri ed altri operatori sanitari impegnati nella lotta alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali;
- b. svolgere attività di sensibilizzazione e di ricerca riguardo i problemi delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali;
- c. divulgare i progressi e le informazioni con la pubblicazione dei testi, opere, dispense ed eventualmente di un Bollettino/Rivista dell'Associazione;
- d. organizzare congressi, seminari e giornate di studio.

Articolo 3-Durata

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4- Soci

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- a. **Soci Fondatori**, sono coloro che risultano all'atto dall'atto costitutivo dell'Associazione sono iscritti di diritto, possono votare ed essere eletti.
- b. **Soci Onorati**, persone fisiche o Associazioni anche di paesi esteri, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Associazione e che abbiano apportato notevoli contributi nel campo delle infezioni correlate all'assistenza e dell'igiene ospedaliera, non sono tenuti a pagare la quota associativa; hanno diritto di voto e non sono eleggibili
- c. **Soci Ordinari** : infermieri e altri operatori sanitari residenti in Italia che svolgono o sono interessati alle attività di sorveglianza e prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza; hanno diritto di voto, possono ricoprire cariche elettive e pagano la quota associativa
- d. **Soci Aggregati**: operatori sanitari di paesi esteri che svolgono attività attinenti allo scopo sociale; con diritto di voto, non possono essere eletti pagano la quota associativa;
- e. **Soci Sostenitori** : persone fisiche e giuridiche, enti e organizzazioni commerciali che sono interessati a sostenere gli scopi dell'Associazione, non hanno diritto di voto ne possono essere eletti pagano la quota prevista dal regolamento.

Articolo 5- Assunzione e perdita della qualifica di socio

La domanda di iscrizione come socio Ordinario, Aggregato e Sostenitore dell'Associazione deve pervenire per iscritto al Presidente dell'Associazione

I soci Onorari, vengono emessi come tali dopo votazione dell'Assemblea Elettiva.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per :

- a. Radiazione
- b. Cancellazione
- c. Dimissione

Il socio può essere radiato per motivi deontologici o per agito in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Associazione .

La radiazione viene deliberata dal Comitato Direttivo. Il socio estromesso può appellarsi e far ricorso al Comitato Direttivo.

La cancellazione da socio avviene per morosità dello stesso nel pagamento della quota di iscrizione o per scioglimento dell'associazione.

La dimissione della qualifica di socio deve avvenire tramite lettera raccomandata inviata dal Presidente entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, senza diritto di rimborso della quota annuale di iscrizione

La quota o il contributo associativo è intransmissibile, fatta eccezione per il caso di morte e non è rivalutabile.

Articolo 6- Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno diritto di:

- a. partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione , con l'osservanza dei relativi regolamenti ;
- b. esprimere il proprio voto in assemblea ed avere la possibilità di essere eletti quando previsto;
- c. presentare al Comitato Direttivo reclami motivati e sottoscritti nel caso si ritengano lesi nei propri diritti o qualora si ravvedano comportamenti non conformi alla finalità statutaria dell'Associazione ;
- d. presentare ricorso al Comitato Direttivo in caso di radiazione o cancellazione

Gli associati hanno il dovere di:

- a. versare annualmente le quote associative di iscrizione
- b. osservare le disposizioni del presente Statuto e le delibere degli organi dell'Associazione
- c. non danneggiare moralmente né materialmente l'Associazione
- d. comunicare all'Associazione qualsiasi mutamento di residenza

Articolo 7- Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Comitato Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. L'Ufficio di Presidenza;
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8- Assemblea dei soci

E' il massimo organo deliberante dell'Associazione. E' costituita dalla riunione di tutti gli iscritti. L'assemblea ordinaria viene stabilita dal Comitato Direttivo e convocata una volta all'anno. L'assemblea straordinaria viene stabilita dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo degli associati aventi diritto, ogni volta che particolari e importanti decisioni impongono il consulto di tutti gli associati

I soci che non possono partecipare hanno facoltà di delegare altri associati; non sono ammesse più di due deleghe per ogni associato.

La convocazione (assemblea ordinaria e straordinaria) deve avvenire per iscritto (posta ordinaria, via fax, posta elettronica) almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, dove dovrà essere indicato il luogo, l'ora, la data e l'ordine del giorno dell'incontro.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide : in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei soci presenti e le delibere vengono prese per maggioranza assoluta .

Compiti dell'Assemblea :

- a. eleggere tra i Soci aventi diritto il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti;
- b. approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c. deliberare in merito all'ordine del giorno, ed ogni altra proposta rimessa alla decisione dell'Assemblea ,comprese le modifiche dello Statuto;
- d. avanzare proposte in merito ai programmi e all'attività della Associazione;
- e. nominare i soci onorari su indicazione del Consiglio Direttivo
- f. decidere dello scioglimento della Associazione

Nel caso di votazione degli organi statutari in Assemblea , il Presidente nomina una Commissione Elettorale di 4 soci che non ricoprano alcuna carica e che siano candidati; questi a loro volta eleggono il Presidente, il Segretario e due scrutatori.

Elezioni del Consiglio Direttivo: i tredici componenti del consiglio direttivo devono provenire da 13 regione diverse. Risulta eletto il candidato con il maggior numero di voti per ogni regione. Se non si raggiunge il quorum dei 13 componenti dovrà essere stilata una graduatoria di tutti i candidati e , in base al maggior numero di preferenze ottenute si completano le elezioni.

Articolo 9- Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito da 13 membri , rappresentanti di 13 regioni italiane, eletti dall'Assemblea dei soci e dal Direttore della Rivista (senza diritto di voto)

Esso rappresenta l'organi di orientamento dell'attività dell'Associazione

I compiti del Comitato Direttivo sono :

- a. eleggere il Presidente tra i propri membri;
- b. nominare tra i propri componenti il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e il Rappresentante dei delegati regionali;
- c. promulgare il regolamento della Associazione;
- d. nominare il Direttore della Rivista ed approvare il Comitato di redazione;
- e. stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- f. deliberare su questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le indicazioni dell'Assemblea ;
- g. convocare l'Assemblea dei soci e stabilire l'ordine del giorno;
- h. valutare, coordinare e approvare le attività dei gruppi regionali, mantenendo i rapporti con i rispettivi delegati. Ove non esistono promuove la costituzione di gruppi regionali;
- i. valutare l'attività dell'Ufficio di Presidenza.

Il Comitato Direttivo si riunisce in via ordinaria ogni 120 giorni , compresa la coincidenza con l'Assemblea di soci annuali , con un preavviso di 20 giorni attraverso comunicazione scritta.

Le riunioni del Comitato Direttivo con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri più uno e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente .

I Consiglieri eletti restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Le riunioni straordinarie del comitato direttivo sono convocate dal Presidente almeno 7 giorni prima, su decisione dello stesso e su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Ogni seduta del Comitato Direttivo sarà verbalizzata e sottoscritta dal Segretario.

Il Comitato Direttivo può costituire commissioni Tecnico /consultive , permanenti o temporanee, alle quali affidare compiti attinenti allo scopo sociale .

Articolo 10- Il Presidente

il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Viene eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti. Rimane in carica 3 anni e non è più eleggibile per più di tre mandati esecutivi .

In caso di vacanza della carica , subentra il Vicepresidente .

Le competenze del Presidente sono:

- a. rappresenta l'Associazione nei rapporti con terzi;
- b. convocare e Presiedere l'Assemblea dei soci , il Comitato Direttivo, l'Ufficio di Presidenza dando esecuzione alle delibere prese;
- c. coordinare l'attività del Comitato Direttivo;
- d. delegare il Vicepresidente o, in caso di suo impedimento ,altro membro del Comitato a sostituirlo per i singoli atti.

Articolo 11- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti più un supplente eletti dall'Assemblea non facenti parte del Comitato Direttivo. I componenti restano in carica tre anni e possono essere eletti per tre mandati consecutivi. I suoi compiti sono:

- a. controllare la validità degli atti amministrativi dell'Associazione;
- b. redigere un verbale da presentare al Presidente e al Tesoriere, in occasione delle verifiche del bilancio consuntivo;
- c. controllare il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario.

Articolo 11- bis l'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza svolge funzione di governo e coordinamento degli obiettivi e degli orientamenti stabiliti dal Comitato Direttivo dell'Associazione , è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da un rappresentante dei delegati regionali. Si riunisce su richiesta del Presidente

Compiti dell'Ufficio di Presidenza:

- a. Sviluppare, coordinare e valutare le attività di promozione, formazione, ricerca deliberate dal Comitato Direttivo;
- b. Promuovere e dare atto ad iniziative volte ;
- c. Intraprende altre iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- d. Coordina la gestione economica dell'Associazione.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono valide con la presenza di almeno due componenti più il Presidente.

Le delibere vengono approvate dal Presidente e firmate dagli altri componenti (se concordi)

Le delibere dell'Ufficio di Presidenza devono essere rese note a tutti i componenti del Comitato Direttivo.

Ogni seduta dell'Ufficio di Presidenza sarà verbalizzata e sottoscritta dal Presidente e da tutti i componenti presenti.

L'Ufficio di Presidenza ha la validità di tre anni, salvo richiesta di scioglimento da parte del Presidente o dalla maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo

Articolo 12 –Collegio dei Probiviri

(abolito)

Articolo 13 Cariche Sociali

Le cariche sociali del Comitato Direttivo sono:

- a. Presidente
- b. Vicepresidente
- c. Tesoriere
- d. Segretario
- e. Consigliere

a. Il Vicepresidente.:

- Viene eletto dal Comitato Direttivo tra i membri dello stesso ; sostituisce il Presidente nei singoli atti in caso di sua assenza o impedimento.

b. Tesoriere:

- tiene la scrittura cronologica in cui analiticamente compaiono le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione;
- prepara una relazione annuale sulla gestione contabile;
- presenta un bilancio preventivo da sottoporre , con la relazione all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti ;
- prepara il bilancio preventivo che dovrà essere approvato insieme al bilancio consuntivo, dal Comitato Direttivo e dall'Assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno ;
- è depositario dei beni dell'Associazione e dei documenti contabili. Riscuote le quote sociali e segnala al Comitato Direttivo chi è moroso nel pagamento della quota sociale

c. Segretario :

- coadiuva il Presidente nell'Organizzazione della attività dell'Associazione
- mantiene aggiornato l'elenco dei soci e delle loro cariche all'interno dell'Associazione
- detiene l'Archivio della Associazione e redige i verbali delle sedute dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo
- cura i collegamenti con le segreterie regionali

Articolo 14 –Organizzazione Territoriale

Il Comitato Direttivo promuove e sostiene gruppi regionali e interregionali che possono elaborare programmi di studio ed interventi per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza , di cui riferiranno, tramite delegato, al Comitato Direttivo e alla Assemblea dei soci.

I gruppi regionali non possono intraprendere azioni o forme di intervento che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione ,o quanto deliberato nelle Assemblee dei soci.

Le modalità organizzative dei gruppi regionali sono specificate nel Regolamento.

Regolamento

Articolo 1-Soci Fondatori

Persone in possesso dei requisiti citati dalla Statuto (art 4 punto a); non sono tenuti a pagare la quota annuale. Possono votare e essere eletti. La nomina a socio fondatore è vitalizia.

Articolo 2-Soci Onorari

Per la nomina a socio onorario deve essere inviata al Comitato Direttivo proposta scritta con richiesta motivata di nomina firmata dal almeno un decimo dei soci ordinari. Nel triennio di carica del Comitato Direttivo può essere nominato un solo socio ordinario, che viene eletto a maggioranza dall'assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

Articolo 3-Soci Ordinari

Persone in possesso dei requisiti citati dallo Statuto (art. 4 punto c) la cui domanda è stata accettata dal Comitato Direttivo, divengono soci ordinari con il pagamento della quota di Associazione stabilita annualmente dal Comitato Direttivo.

Articolo 4- Soci Aggregati

Persone in possesso dei requisiti citati dallo Statuto (art. 4 punto d) la cui domanda è accettata dal Comitato Direttivo, diventano soci aggregati con il pagamento della quota di assi azione.

Articolo 5 Soci Sostenitori

Persone fisiche, enti, organizzazioni, società e azienda che desiderano sostenere gli scopi dell'Associazione possono diventare soci sostenitori previo pagamento della quota minima stabilita annualmente dal Comitato Direttivo in carica.

Articolo 6- Diritti e doveri dei Soci

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato alle condizione dell'articolo 5 dello Statuto. L'iscrizione è valida per l'anno in corso dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 7- Assemblea dei Soci

E' il massimo organo deliberante dell'Associazione . E' costituito da tutti i soci, viene convocata una volta all'anno in via ordinaria dal Comitato Direttivo e in via straordinaria viene stabilita dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto. La convocazione dell'assemblea generale si ordinaria che straordinaria deve essere inviata per iscritto a ciascun soci con almeno 30 giorni di preavviso . Deve contenere :I termini della seduta in prima e seconda convocazione ,l'ordine del giorno, secondo le norme giuridiche in vigore

La convocazione coincide possibilmente con quella dell'approvazione del Conto Consuntivo e della previsione annuale della spesa ed ha luogo comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (data prevista dalla legislazione delle società no-profit)

Hanno diritto di parola tutti i soci . Hanno diritto di voto tutti i soci contemplati negli articoli 1-2-3 in regola con la quota associativa quando prevista.

I soci possono farsi rappresentare con una delega scritta, ogni socio non potrà avere più di due deleghe. Di ogni assemblea andrà redatto un verbale da parte del Segretario nazionale che provvederà a farlo pubblicare sub Bollettino dell'Associazione o in mancanza di questo ad inviarlo come circolare a tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono approvate a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra le due mozioni che hanno riportato il maggior numero di voti.

L'elezione degli organi statutari (Comitato Direttivo, Ufficio di Presidenti, Collegio dei Revisori dei Conti) dovrà avvenire durante la convocazione di una assemblea dei soci con votazione a scrutinio segreto. Nel caso di votazione degli organi statutari in assemblea il Presidente nomina una commissione elettorale di 4 soci che non ricoprano alcuna carica sociale e che non sono candidati; questi a loro volta eleggono il Presidente, il Segretario e due scrutatori. La commissione elettorale provvede alla registrazione dei soci, alla sigla delle schede per la votazione ed allo spoglio delle stesse.

Le deleghe non sono ammesse per le elezioni delle cariche sociali.

La commissione inoltre si deve assicurare che si presenti per consultazione un elenco aggiornato di tutti i soci eleggibile a disposizione dei votanti.

Elezione del Comitato Direttivo: I 13 componenti del Comitato Direttivo devono provenire da 13 regioni diverse. Risulta eletto il candidato con il maggior numero di voti per ogni regione.

Se non viene raggiunto il quorum dei 13 componenti dovrà essere stilata una graduatoria di tutti i candidati e, in base al maggior numero di preferenze ottenute, si completeranno le elezioni.

Articolo 8 Comitato Direttivo

È costituito da 13 membri eletti dall'assemblea Generale fra i soci fondatori e i soci ordinari.

I componenti del consiglio Direttivo restano in carica per tre anni. Nella prima riunione dopo le elezioni entro 30 giorni e alla quale tutti gli eletti devono essere presenti pena la sostituzione con il primo dei non eletti il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e il tesoriere che dovranno essere eletti a maggioranza assoluta. Se dopo tre votazioni non è stata raggiunta la maggioranza assoluta, per la nomina di Presidente, Vicepresidente, Segretario e il Tesoriere sarà sufficiente la maggioranza relativa. Il Comitato Direttivo deve essere convocato dal Presidente in via ordinaria almeno 4 volte l'anno, compresa la coincidenza con l'Assemblea Annuale dei Soci con preavviso di almeno 20 giorni attraverso comunicazione scritta. Le riunioni del comitato Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri più uno, e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo può essere convocato in via straordinaria con almeno 7 giorni di preavviso con decisione del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri. Nel caso di impossibilità da parte di un componente del consiglio direttivo a presenziare le riunioni per più di tre volte consecutive, deve essere nominato da componente stesso un sostituto mediante delega scritta. Il socio supplente è delegato a rappresentare il gruppo regionale: non assume l'eventuale carica. Il comitato direttivo decade quando venga a mancare la metà più uno dei componenti per dimissione, decesso o radiazione.

Articolo 9 –Il Presidente

Il presidente viene eletto dal comitato Direttivo, tra i propri componenti a maggioranza assoluta o, dopo terza votazione, a maggioranza relativa. Rimane in carica per tre anni, non è eleggibile per oltre tre mandati consecutivi. Se la carica rimane vacante subentra il Vicepresidente. Il comitato Direttivo deve provvedere ad eleggere un nuovo Presidente entro 60 giorni dall'inizio della vacanza.

Articolo 10- Gruppi Regionali

Il comitato Direttivo delibera nella prima riunione operativa la costituzione e composizione dei gruppi regionali ed interregionali che operano a livello territoriale. Ogni gruppo regionale deve prevedere un

servizio di segreteria e un coordinatore identificato nel consigliere in carica nel Comitato Direttivo. Il coordinatore al il compito di : stilare annualmente una relazione scritta sulle attività intraprese, inviare semestralmente al Tesoriere una nota esplicativa di tutte le uscite con relativi giustificati (scontrini, ricevuti, certificazione, contestuali di acquisto di valori bollati) il servizio di segreteria al compito della : tenuta dei verbali del gruppo regionale , gestione dell'archivio della corrispondenza , gestione della quota finanziaria. A ciascun gruppo regionale saranno attribuiti, compatibilmente con le risorse della Associazione, fondi sia relative sia all'attività del gruppo stesso (fondo di funzionamento), sia per le iniziative attinenti agli scopi associativi, in linea con gli indirizzi definiti dal Comitato Direttivo. Per il fondo di funzionamento ogni gruppo regionale dovrà aprire un CC postale e bancario intestato ad ANIPIO REGIONE ...(nome della regione), chi ne possedesse da già uno con diverse intestazioni dovrà provvedere al relativo adeguamento e la domiciliazione di quest'ultimo dovrà essere presso il Coordinatore Regionale . Qualsiasi stanziamento economico deve essere definito da un preciso atto deliberativo del Comitato Direttivo.

Articolo 11 **Votazione**

La votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti si svolge in una unica sessione ed ha luogo a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto. Per la elezione dei suddetti tre organi si fa uso di schede distinte . Le tre schede vanno poi consegnate ripiegate in quattro e contrassegnate con il timbro dell'Associazione.

Articolo 12 **Vigilanza e Disciplina delle elezioni**

Almeno tre componenti della Commissione Elettorale , tra cui il presidente e il Segretario, devono trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali. Gli elettori devono lasciare la sala subito dopo aver votato e non possono farvi ritorno se non dopo la chiusura delle elezioni.

Articolo 13 **Operazioni di voto**

Il voto si esprime scrivendo con penna biro , nell'apposite righe ,il nome e il cognome dei candidati prescelte. Ciascuno vitante può esprimere massimo di 13 preferenze per il Consiglio Direttivo e tre per i revisori dei conti . E valido il voto espresso con il solo cognome quando nessun altro socio eventi lo stesso cognome risulti iscritto all'Associazione . Effettuata le espressione di voto l'lettore consegna al Presidente la scheda ripiegata. Il Presidente la depone nell'apposita urna e cura che sia presa nota dell'intervenuta espressione del voto sulla lista degli elettori . Decorsa l'ora come termine per la votazione il Presidente dichiara chiusa la votazione , provvede quindi alla chiusura delle urne e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute e da quelle da compiersi . Cura che alle urne e al plico sia apposti sigilli o, quanto meno , siano incollate due strisce di carta recanti il timbro dell'Associazione e l firma del Presidente della Commissione , nonché quella degli altri componenti della Commissione Elettorale .Dalle Operazioni compiute si redige un apposito verbale in duplice copia che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i componenti della Commissione elettorale e il timbro dell'Associazione . Detti verbali possono anche non essere sul normale registro dei verbali della adunanze dell'Associazione, ma vanno poi ad esso fedelmente allegati.

Articolo 14 **Operazioni di scrutinio**

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la votazione e procede alla scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario. Come primo atto delle operazioni di scrutinio, la commissione accerta la validità delle elezione espletate contando il numero delle schede elettori contenute nelle urne che deve corrispondere al numero dei voti espressi dagli elettori secondo quando risulta dall'apposito elenco . Sono nulle le schede che non siano predisposte dalla

Commissione Elettorale nella quale l'elettore si sia fatto riconoscere e abbia scritto altre indicazioni oltre quelle dei soci votati che portino o contengano segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante e che siano a lui attribuibile. Nella quale elettorale abbia espresso il suo voto per numero di candidati superiori a quello per cui a diritto di votare. In caso di dubbio va riconosciuto come valido il voto quando sia desumibile con certezza la volontà dell'elettorale. Si considerano schede bianche quelle pur timbro dell'Associazione, non portano alcuna espressione di votazione né segni o tracce di scrittura. Le schede nulle, quelle bianche e quelle contestate sono vidimate dal Presidente e dagli scrutatore e, alla fine dello scrutinio, sono conservate in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

Articolo 15 Proclamazione dei risultati elettorali

Ultimato lo scrutinio dei voti, il presidente della commissione elettorale prende in custodia il verbale e le schede fino al momento della consegna al Presidente uscente dall'Associazione. Le schede valide, quelle nulle, quelle bianche e quelle contestate, vanno conservate in plico suggellato per tre anni. A parità di voti e proclamato eletto il candidato che ha maggior anzianità di iscrizione alla Associazione ed in caso di parità, per anzianità anagrafica. La proclamazione degli eletti viene fatta dal Presidente della Commissione elettorale alla Assemblea mediante lettura ad alta voce del nome e cognome e degli eletti, dei voti da ciascuno ottenuti, del numero dei votanti, e con altre indicazioni atte a comprovare che gli eletti hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Chiusa la proclamazione degli eletti l'operazione elettorale, cessa ogni potere del seggio elettorale. La prima riunione del Comitato Direttivo viene convocata dal componente più anziano di età che svolge temporaneamente le funzioni di Presidente ed ha il compito di riunire gli eletti in 30 giorni dal rinnovo della cariche. La funzione di segretario viene svolta dal componente di più giovane età. Il nuovo Comitato Direttivo, dopo la prima riunione per la elezioni delle cariche sociali comunica i risultati delle elezioni ai soci tramite lettera.

Articolo 16 Ricorsi

Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione, ogni iscritto all'Associazione può proporre ricorso termine di legge avverso la validità delle operazioni elettorali, al Tribunale competente per le controversie. In caso di annullamento delle elezioni queste devono essere nuovamente esplesate sotto direzione del precedente Comitato Direttivo.

Articolo 17 Sostituzione degli eletti che non accettano la carica

L'eletto che non accetta la carica, o che non si presenta alla prima riunione del Comitato Direttivo, decade e viene sostituito dal candidato della medesima regione con punteggio immediatamente inferiore. In caso di rinuncia anche di questo, è sostituito dal candidato a maggior punteggio per la prima regione esclusa.

Articolo 18 Modifica del regolamento

Il regolamento può essere modificato nelle sue norme su proposta scritta di almeno un terzo del Comitato Direttivo e di almeno un quinto dei soci ordinari e fondatori. Il regolamento scade e deve essere riapprovato come tale o con le relative modifiche ogni 5 anni. Tutti le proposte di modifica del regolamento vanno approvate singolarmente dall'assemblea dei soci, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni.

Sorrento 16 ottobre 2004
VI° Congresso Nazionale